
**Regolamento
della legge per le famiglie del 20 dicembre 2005; modifica**

(del 5 luglio 2017)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'art. 14 della legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni del 15 settembre 2003 (Legge per le famiglie),

decreta:

I

Il regolamento della legge per le famiglie del 20 dicembre 2005 è così modificato:

Art. 1 cpv. 2 lett. c

Abrogata

Art. 26 cpv. 2 e 3 (nuovo)

²Possono inoltre beneficiare di un supplemento di sussidio il cui ammontare è definito tramite direttive della Divisione i nidi dell'infanzia autorizzati che, oltre ai requisiti di cui al cpv. 1, soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti supplementari:

- a) oltre al direttore, l'équipe educativa deve disporre di almeno una persona con formazione di livello secondario II professionale in ambito pedagogico o sociale, oppure sanitario con specializzazione in prima infanzia ogni ulteriori due unità;
- b) assicurano il rispetto delle condizioni stabilite dalla Divisione per quanto concerne la retribuzione del personale educativo;
- c) adeguano le rette unicamente in funzione dell'evoluzione dei prezzi al consumo.

³L'UFaG, in considerazione di esigenze e situazioni particolari, può eccezionalmente concedere deroghe ai requisiti di cui al cpv. 1 lett. b) e al cpv. 2 lett. c).

Art. 28 cpv. 3 e 5

³Il contributo fisso giornaliero è calcolato dividendo per le giornate di presenza determinanti i costi complessivi riconosciuti moltiplicati per l'aliquota (al massimo 50%), dedotti una parte dell'eventuale partecipazione comunale ai costi d'esercizio ai sensi dell'art. 30 cpv. 3 della legge computati nell'ultimo anno contabile consolidato.

⁵I costi massimi riconosciuti relativi all'onere finanziario (retta) a carico dei genitori, alla percentuale di contributo alle famiglie sulla retta, alle spese di formazione, di aggiornamento e di supervisione, del materiale didattico e ai salari del personale educativo nonché agli oneri sociali sono stabiliti tramite direttive della Divisione.

III. Contributo alle famiglie

Art. 29a (nuovo) ¹Un contributo volto a contenere l'onere finanziario (retta) a carico dei genitori per l'affidamento del figlio, durante l'esercizio di una attività lucrativa oppure durante l'assolvimento di una formazione, ad un nido dell'infanzia che adempie i requisiti di sussidiamento può essere concesso all'unità di riferimento del minore che beneficia di riduzioni dei premi nell'assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie secondo la legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal).

²L'importo di tale contributo, che ammonta al massimo al 20% della retta, è definito tramite direttive della Divisione; nel calcolo della retta il nido non può inglobare oneri supplementari da conteggiare separatamente (spese per i pasti, spese per il trasporto ecc.).

³Il contributo è dedotto dall'ammontare della retta a carico dei genitori ed è versato periodicamente al nido dell'infanzia.

IV. Sussidi per l'acquisto di arredamento e attrezzature**Art. 30 (marginale)****Art. 38 cpv. 2 e 3**

²Il contributo fisso orario è calcolato dividendo per le ore annue di accoglienza pianificate i costi complessivi riconosciuti, moltiplicati per l'aliquota (al massimo 50%).

³I costi massimi riconosciuti relativi all'onere finanziario (retta) a carico dei genitori, alla percentuale di contributo alle famiglie sulla retta, ai salari delle famiglie diurne nonché agli oneri sociali sono stabiliti tramite direttive della Divisione.

**V. Contributo
alle famiglie**

Art. 39a (nuovo) ¹Un contributo volto a contenere l'onere finanziario (retta) a carico dei genitori per l'affidamento del figlio, durante l'esercizio di un'attività lucrativa oppure durante l'assolvimento di una formazione, ad una famiglia diurna che adempie i requisiti di sussidiamento può essere concesso all'unità di riferimento del minore.

²L'importo di tale contributo, che ammonta al massimo al 20% della retta, è definito tramite direttive della Divisione; nel calcolo della retta la famiglia diurna non può inglobare oneri supplementari da conteggiare separatamente (spese per i pasti, spese per il trasporto ecc.).

³Il contributo è dedotto dall'ammontare della retta a carico dei genitori ed è versato periodicamente agli enti privati riconosciuti.

Art. 45 cpv. 2 e 3 (nuovo)

²Possono inoltre beneficiare di un supplemento di sussidio il cui ammontare è definito tramite direttive della Divisione i centri che organizzano attività extrascolastiche autorizzati che, oltre ai requisiti di cui al cpv. 1, soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti supplementari:

- a) oltre al direttore, l'équipe educativa deve disporre di almeno una persona con formazione di livello secondario II professionale in ambito pedagogico o sociale, oppure sanitario con specializzazione nell'infanzia ogni due unità;
- b) assicurano il rispetto delle condizioni stabilite dalla Divisione per quanto concerne la retribuzione del personale educativo;
- c) adeguano le rette unicamente in funzione dell'evoluzione dei prezzi al consumo.

³L'UFaG, in considerazione di esigenze e situazioni particolari, può eccezionalmente concedere deroghe ai requisiti di cui al cpv. 1 e al cpv. 2 lett. c.

Art. 47 cpv. 2, 3 e 4

²Il contributo fisso orario è calcolato dividendo per le ore di lavoro pianificate del personale educativo impiegato i costi complessivi riconosciuti, moltiplicati per l'aliquota (al massimo al 50%), dedotta una parte dell'eventuale partecipazione comunale ai costi d'esercizio ai sensi dell'art. 30 cpv. 3 della legge computati nell'ultimo anno contabile consolidato.

³I costi massimi riconosciuti relativi all'onere finanziario (retta) a carico dei genitori, alla percentuale di contributo alle famiglie sulla retta, alle spese di formazione, di aggiornamento e di supervisione, del materiale didattico e ai salari del personale educativo nonché agli oneri sociali sono stabiliti tramite direttive della Divisione.

⁴Il sussidiamento cantonale e comunale dei Centri non deve superare l'80% delle spese riconosciute di formazione, di aggiornamento e di supervisione, di materiale didattico e dei salari del personale educativo.

**V. Contributo
alle famiglie**

Art. 48a (nuovo) ¹Un contributo volto a contenere l'onere finanziario (retta) a carico dei genitori per l'affidamento del figlio, durante l'esercizio di una attività lucrativa oppure durante l'assolvimento di una formazione, ad un Centro che adempie i requisiti di sussidiamento può essere concesso all'unità di riferimento del minore che beneficia di riduzioni dei premi nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la LCAMal.

²L'importo di tale contributo, che ammonta al massimo al 20% della retta, è stabilito tramite direttive della Divisione; nel calcolo della retta il Centro non può inglobare oneri supplementari da conteggiare separatamente (spese per i pasti, spese per il trasporto ecc.).

³Il contributo è dedotto dall'ammontare della retta a carico dei genitori ed è versato periodicamente al Centro.

II

La presente modifica di regolamento è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1. luglio 2017.

Bellinzona, 5 luglio 2017

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Manuele Bertoli**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**